

**Regolamento
della legge della scuola
(RLSc)¹**

(del 19 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati

- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- l'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;²

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Dipartimento e unità amministrative³

(art. 8 Lsc)

Art. 1⁴ 1Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento.

²Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:

- a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
- b) con il termine sezioni dell'insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell'insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione dell'insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione sanitaria e sociale e l'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione.⁵

Competenze decisionali in materia finanziaria⁶

Art. 1a⁷ Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

- a) al caposezione o al responsabile CRB fino a fr. 10'000.–;⁸
- b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10'000.– e fino a fr. 30'000.–;
- c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30'000.– e fino a fr. 100'000.–;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.–.

Obbligo scolastico⁹

Art. 1b¹⁰ Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.

¹ Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 369.

² Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.

³ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵ Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.

⁶ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

⁷ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

⁸ Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.

⁹ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁰ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

Ammissione alle scuole cantonali

a) condizioni del domicilio¹¹

Art. 1c¹² 1Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l'attestazione del Comune di domicilio.

2È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

3Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l'aggravio che ne deriva all'istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l'autorizzazione come al cpv. 2.

4L'ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato.

b) tasse¹³

(art. 7 cpv. 1^{bis} e 4 Lsc)

Art. 1d¹⁴ 1Per l'ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:

a) scuola media fr. 7'500.-;

b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 15'000.-;

c) scuole speciali fr. 44'000.-;

d) scuole dell'infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.

2Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.

3La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell'ambito di scambi scolastici; nell'ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.¹⁵

Collaborazioni con altre scuole

Art. 1e¹⁶ Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell'interesse degli allievi e del sistema scolastico.

Programmi e piani di studio delle scuole professionali

Art. 1f¹⁷ L'approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento.

Innovazioni e sperimentazioni

(art. 13 Lsc)

a) proposte

Art. 2¹⁸ 1Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.

2Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.¹⁹

¹¹ Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹² Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

¹³ Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁴ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 2014, 53; BU 2014, 340.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.

¹⁶ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁷ Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

¹⁸ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.

¹⁹ Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

b) presentazione e preavviso

Art. 3²⁰ 1Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto.

2Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.

c) contenuto ed eccezioni

Art. 4 1Le proposte devono indicare:

- a) i motivi che stanno alla base del progetto;
- b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
- c) i destinatari;
- d) i modi e le tecniche di attuazione;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
- g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
- h) le forme di assistenza richieste;
- i) le modalità di verifica e di valutazione;
- l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
- m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
- n) il nominativo dei responsabili.

2L'obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l'attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.

d) rapporto descrittivo e annuale

Art. 5 Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all'autorità o all'organo che l'ha autorizzata.

e) revoca

Art. 6 Un'eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell'anno scolastico.

Concessione deroga temporanea

Art. 6a²¹ La concessione della deroga temporanea prevista dall'art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni.

Eccezioni al mercoledì pomeriggio

Art. 6b²² La concessione delle eccezioni previste dall'art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive sezioni dell'insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha concesso l'eccezione.

Comprensori di frequenza

Art. 6c²³ La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall'art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Art. 7 ...²⁴

TITOLO II
Organi degli istituti scolastici
 Capitolo primo

²⁰ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

²¹ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

²² Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.

²³ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

²⁴ Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

Organi di conduzione degli istituti cantonali

Composizione

(art. 27 cpv. 1 Lsc)

Art. 8²⁵ La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall'art. 27 cpv. 1 della legge.

Il direttore

(art. 28 e 29 Lsc)

a) compiti

Art. 9 ¹I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 29 della legge.²⁶

²L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) l'insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
- b) i rapporti fra le componenti dell'istituto;
- c) la partecipazione alla vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego del personale scolastico.²⁷

³Per quanto riguarda l'insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore:

- a) assicura contributi e verifiche all'attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede all'occorrenza l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.²⁸

b) requisiti

Art. 10 ¹Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine della scuola che dirige, dell'abilitazione all'insegnamento, di regola di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

²In difetto dell'abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.

c) onere d'insegnamento

Art. 11 ¹L'onere d'insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.

²Il Dipartimento può concedere l'esonero per ragioni attinenti alla situazione dell'istituto o per l'esecuzione di compiti speciali.

d) rientro nell'insegnamento

Art. 12 Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l'insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

Il vicedirettore

(art. 28 e 29 Lsc)

a) compiti

Art. 13 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

b) requisiti

Art. 14 ¹Il vicedirettore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni.

²In difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

c) riduzione d'orario

²⁵ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

²⁶ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

²⁷ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

²⁸ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

Art. 15²⁹ 1La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un'ora-lezione ogni 65 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione.

2La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento di 16 ore-lezione.

3La riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all'art. 20.

4Le modalità di rientro nell'insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.

d) numero dei vicedirettori³⁰

Art. 16³¹ 1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore.

2Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all'art. 20.

Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti

(art. 34 Lsc)

a) designazione³²

Art. 17³³ 1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

3L'attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev'essere equivalente ad almeno 3/4 dell'onere d'insegnamento a orario completo.

b) numero dei membri³⁴

Art. 18³⁵ 1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.

2Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all'art. 20.

c) riduzione d'orario³⁶

Art. 19³⁷ 1La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un'ora-lezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 9 ore-lezione.

2La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento di 8 ore-lezione.

3La riduzione dell'orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all'art. 20.

4Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata all'inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.³⁸

Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio³⁹

²⁹ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007, 695; BU 2016, 346.

³⁰ Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³¹ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2016, 346.

³² Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³³ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³⁴ Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³⁵ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³⁶ Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³⁷ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

³⁸ Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.

³⁹ Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

Art. 20⁴⁰ 1Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione che comprende le riduzioni dell'orario settimanale d'insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all'art. 11.

2La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell'intero settore postobbligatorio.

3La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo quadriennio.

4Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai parametri indicati ai capoversi 2 e 3.

Ripartizione delle riduzioni d'orario⁴¹

Art. 20a⁴² 1Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l'avvallo della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell'orario settimanale d'insegnamento tra i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all'art. 11.

2Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole speciali possono decidere, con l'avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle riduzioni dell'orario settimanale d'insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.

Conversione delle risorse

Art. 20b⁴³ 1Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato.

2La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l'onere finanziario delle ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento.

3Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d'incarico previsto dall'art. 15 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 21 ...⁴⁴

Base di calcolo

Art. 22⁴⁵ Richiamato l'art. 9 del regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018, la durata effettiva dell'attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal Dipartimento.

Il consiglio di direzione

(art. 35 Lsc)

a) compiti

Art. 23 1I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall'art. 35 della legge.⁴⁶

2La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.

b) riunioni e verbali

⁴⁰ Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695.

⁴¹ Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

⁴² Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695.

⁴³ Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

⁴⁴ Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.

⁴⁵ Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.

⁴⁶ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.

⁴Di ogni seduta viene tenuto un verbale.

Il collegio dei docenti

(art. 36 e 37 Lsc)

a) membri del collegio

Art. 24⁴⁷ ¹I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.

²Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano in più sedi, il Dipartimento definisce l'istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.

³I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell'istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d'insegnamento.

⁴Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.

b) compiti

Art. 25⁴⁸ I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall'art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell'istituto.

c) presidenza

Art. 26 ¹Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.

²Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.

d) riunioni

Art. 27 ¹Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno.

²La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.

³Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell'insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.⁴⁹

e) partecipazione delle altre componenti alle sedute

Art. 28 Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell'istituto.

f) convocazione

Art. 29 ¹Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.

²La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

g) quorum

Art. 30 ¹Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.

²In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

h) deliberazioni e verbale

Art. 31 ¹Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande; in casi urgenti, all'inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell'istituto.

⁴⁷ Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

⁴⁸ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁴⁹ Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.

³A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

⁴Di ogni seduta viene steso un verbale.

Istituti di scuola speciale

(art. 24 Lsc)

Art. 32⁵⁰ Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012.

Capitolo secondo

Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell'infanzia e della scuola elementare

Composizione e finanziamento

(art. 27 Lsc e art. 34 cpv. 3 Lstip)

Art. 33 ¹La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all'art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.⁵¹

²I relativi oneri sono interamente a carico dell'autorità di nomina.

Il direttore

(art. 30 e 31 Lsc)

a) compiti

Art. 34 ¹I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall'art. 35 della legge.⁵²

²Il direttore inoltre:

- a) coordina l'organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;⁵³
- b) coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

b) vigilanza e consulenza

Art. 35 L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) le attività educative e l'insegnamento;
- b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
- c) la vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego del personale scolastico.⁵⁴

c) attività educative e insegnamento

Art. 36 Per quanto riguarda le attività educative e l'insegnamento, il direttore:

- a) collabora con l'ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali;⁵⁵
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede, all'occorrenza, l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.⁵⁶

d) requisiti

Art. 37 ¹Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia.⁵⁷

²Egli deve inoltre possedere, di regola, un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

e) onere di lavoro

⁵⁰ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

⁵¹ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵² Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵³ Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁵⁴ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

⁵⁵ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵⁶ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁵⁷ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001, 370.

Art. 38⁵⁸ 1Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

2In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell'istituto di cui è direttore.⁵⁹

Il vicedirettore

(art. 30 e 31 Lsc)

a) compiti

Art. 39 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

b) requisiti

Art. 40 1Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 37 cpv. 1 del presente regolamento.

c) onere di lavoro

2Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall'autorità di nomina.⁶⁰

3Valgono le disposizioni previste dall'art. 22.⁶¹

d) numero dei vicedirettori

Art. 41 Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.

Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti

(art. 34 Lsc)

a) istituzione del consiglio di direzione

Art. 42 L'istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.

b) designazione

Art. 43 1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall'autorità di nomina.

c) requisiti

2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

d) numero dei membri

Art. 44⁶² Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall'autorità di nomina, riservate le disposizioni dell'art. 34 cpv. 1 della legge.

e) riduzione dell'onere d'insegnamento

Art. 45 1La funzione di membro del consiglio di direzione comporta:

a) una riduzione settimanale dell'onere d'insegnamento, oppure⁶³

b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.⁶⁴

2Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l'autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.

3Valgono le disposizioni previste dall'art. 22.⁶⁵

⁵⁸ Disposizione transitoria:

L'Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all'art. 38 cpv. 2 per il solo anno scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁵⁹ Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁶⁰ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁶¹ Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.

⁶² Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996, 417.

⁶³ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁶⁴ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

⁶⁵ Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.

f) sostituzione, orario e termine del mandato

Art. 46 ¹Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento, l'autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.

2...⁶⁶

³Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell'inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

Art. 47 ...⁶⁷

Il consiglio di direzione

Art. 48 Valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente regolamento.

Il collegio dei docenti

Art. 49 Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento.

Capitolo terzo

Organi di conduzione degli istituti comunali postobbligatori

Art. 50 ...⁶⁸

Capitolo quarto

Organi pedagogico-didattici

Il consiglio di classe

(art. 38 Lsc)

a) composizione

Art. 51⁶⁹ Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.

b) compiti

Art. 52 Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:

- a) assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
- b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
- c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
- d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
- e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.⁷⁰

c) riunioni

Art. 53 ¹Il consiglio di classe si riunisce:

- a) all'inizio dell'anno scolastico;
- b) alla fine di ogni periodo scolastico;
- c) alla fine dell'anno scolastico.

²Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.

⁶⁶ Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.

⁶⁷ Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012, 282.

⁶⁸ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁶⁹ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁷⁰ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

³Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell'insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.⁷¹

d) partecipazione

Art. 54 ¹La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie.

²La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali.⁷²

e) modalità di funzionamento

Art. 55 La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

f) decisioni sulla promozione degli allievi

Art. 56 ¹Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.

²Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.⁷³

³I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.

⁴Delle decisioni prese si stende un verbale.

Il docente di classe

(art. 38 Lsc)

a) attribuzione

Art. 57⁷⁴ ¹A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe.

²A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.

³Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell'orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

b) compiti

Art. 58 I compiti del docente di classe sono:

- a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all'art. 52 lett. e) del presente regolamento;
- b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio;
- c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
- d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
- e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi;
- f) collaborare con l'orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e con altri servizi.

Gruppi di docenti per materie

(art. 10 cpv. 2 c Lsc)

Art. 59 ¹A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d'insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.

²I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.

⁷¹ Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.

⁷² Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

⁷³ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁷⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

Capitolo quinto Organi di rappresentanza

L'assemblea degli allievi

(art. 39 e 40 Lsc)

a) costituzione e riunioni

Art. 60⁷⁵ 1A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.

²La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.

³Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

⁴Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.

⁵Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell'assemblea.

b) regolamento

Art. 61 L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.

Riunioni degli allievi di una o più classi

(art. 43 cpv. 2 Lsc)

a) scopo

Art. 62 1Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.

b) riunioni

²Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell'orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.

³Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.

L'assemblea dei genitori

(art. 41 e 42 Lsc)

a) costituzione e riunioni

Art. 63⁷⁶ 1I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.

²La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.

³Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

b) regolamento

Art. 64 1L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato:

a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;⁷⁷

b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.⁷⁸

²Tutti i detentori dell'autorità parentale hanno diritto di voto.

Il consiglio d'istituto

(art. 26 Lsc)

a) Istituzione

Art. 65 1Il consiglio d'istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:

a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell'assemblea degli allievi;⁷⁹

b) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione di istituto.⁸⁰

⁷⁵ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁷⁶ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁷⁷ Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁷⁸ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁷⁹ Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

⁸⁰ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.

b) compiti

Art. 66⁸¹ I compiti assegnati al consiglio d'istituto sono definiti dall'art. 26 della legge.

c) modalità di elezione

Art. 67 I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

d) rappresentanti dei comuni

Art. 68 ¹Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto è fatta dai rispettivi municipi. Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l'istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.

²Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell'istituto vi fa parte di diritto.

³Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.

⁴I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

e) modalità di funzionamento

Art. 69 ¹Nella prima seduta dell'anno scolastico il consiglio d'istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

²Di ogni seduta viene redatto un verbale.

f) convocazione

Art. 70 ¹Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente per iniziativa:

- a) del presidente stesso;
- b) del consiglio di direzione;
- c) di un terzo dei suoi membri;
- d) del Dipartimento.

²La prima seduta dell'anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.

Disposizioni comuni

(art. 44 Lsc)

Art. 71⁸² ¹Le disposizioni comuni indicate all'art. 44 della legge valgono per i seguenti organi:

- a) assemblea degli allievi;
- b) assemblea dei genitori;
- c) consiglio d'istituto.

²La possibilità di riconvocarsi secondo l'art. 44 lett. c) della legge vale solo per l'assemblea dei genitori.

Art. 71a ...⁸³

Capitolo sesto Regolamento degli istituti

Regolamento interno

(art. 24 cpv. 7 Lsc)

⁸¹ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁸² Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

⁸³ Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003, 369.

Art. 72⁸⁴ Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati.

TITOLO III Insegnamento privato

Lingua d'insegnamento

(art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc)

Art. 73⁸⁵ ¹La lingua di insegnamento nelle scuole dell'obbligo private è l'italiano.

²Il Dipartimento può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua secondo i seguenti parametri massimi:

- a) alla scuola dell'infanzia alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo per 1/6 dell'orario settimanale;
- b) alla scuola elementare insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 1/3 dell'orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/4 dell'orario settimanale;
- c) alla scuola media insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 2/3 dell'orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/2 dell'orario settimanale.

³L'autorizzazione di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concessa su istanza motivata corredata dall'indicazione:

- a) della scelta della seconda lingua di insegnamento;
- b) di una descrizione qualitativa e quantitativa della parte di insegnamento che verrebbe impartito nella seconda lingua;
- c) dell'indicazione dei docenti incaricati dell'insegnamento nella seconda lingua, comprese le loro competenze linguistiche.

⁴L'autorizzazione ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata; il Dipartimento decide anche sulla sua eventuale limitazione o sulla sua revoca.

⁵È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Deroga temporanea all'insegnamento in italiano

(art. 80 cpv. 3 LSc)

Art. 73a⁸⁶ ¹La deroga prevista dall'art. 80 cpv. 3 della legge è concessa annualmente dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente in Ticino e dopo il primo anno può essere rinnovata al massimo per cinque anni.

²Durante tale periodo agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito in lingua italiana almeno nella misura di 1/5 dell'orario settimanale.

³Dopo il quinto rinnovo la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata nella quale l'insegnamento sia impartito giusta l'art. 73.

⁴L'istanza di richiesta della prima deroga deve essere inoltrata al Dipartimento dai genitori dell'allievo mediante l'apposito modulo non più tardi di un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico o di due mesi dopo il trasferimento in Ticino, mentre l'istanza di rinnovo della richiesta di deroga va inoltrata entro il 31 luglio precedente il nuovo anno scolastico.

⁵Nell'istanza i genitori devono motivare la loro richiesta dimostrando la loro intenzione di risiedere solo temporaneamente nel Cantone e quali siano i bisogni dell'allievo che renderebbero necessaria la deroga.

⁶È riservata l'applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.

Apertura ed esercizio di scuole private

Art. 73b⁸⁷ ¹L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un'istanza motivata.

²Per le scuole dell'obbligo l'istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:

⁸⁴ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

⁸⁵ Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2005, 13; BU 2014, 340.

⁸⁶ Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.

⁸⁷ Art. introdotto dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.

- a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge; per le scuole parificate il piano di studi, gli orari, l'organizzazione della scuola e il sistema di valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche;
- b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
- c) un documento di identità, l'estratto per privati e l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
- d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; per le scuole parificate i titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche;
- e) un'attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.

³Per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private l'istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:

- a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere adeguato a preparare gli studenti all'ottenimento del titolo;
- b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
- c) un documento di identità, l'estratto per privati e l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
- d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
- e) un'attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.⁸⁸

^{3bis}Le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare gli studenti ad una maturità estera possono essere autorizzate all'apertura e all'esercizio solo a condizione che il loro progetto pedagogico sia congruente con l'iter formativo estero che porta al conseguimento della maturità estera. Il Dipartimento può richiedere tutta la documentazione necessaria per una verifica in tal senso e, se del caso, porre condizioni adeguate a garantire la qualità della formazione.⁸⁹

⁴La decisione sul rilascio dell'autorizzazione all'apertura e sulla sua revoca è decisa dal Dipartimento.⁹⁰

^{4bis}La decisione sul rilascio all'autorizzazione all'esercizio, che ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento; la procedura di rinnovo è semplificata per le scuole per le quali il progetto pedagogico non cambia.⁹¹

⁵È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate⁹²

(art. 82, 83 e 96 Lsc)

Art. 74⁹³ ¹Nell'ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.

²La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.⁹⁴

³Il Dipartimento vigila anche affinché nell'esercizio dell'attività scolastica le scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all'insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all'organizzazione dell'anno scolastico.

⁴La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.

Vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate⁹⁵

(art. 82 e 85 Lsc)

⁸⁸ Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

⁸⁹ Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

⁹⁰ Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2019, 244.

⁹¹ Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

⁹² Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁹³ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282.

⁹⁴ Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

⁹⁵ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

Art. 75⁹⁶ 1Nell'ambito della vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all'apertura e all'esercizio siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.⁹⁷

Elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie⁹⁸

Art. 76⁹⁹ Il Dipartimento pubblica annualmente l'elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.

Vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private

(art. 86 Lsc)

Art. 77¹⁰⁰ 1Nell'ambito della vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all'apertura e all'esercizio siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è di regola esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi, degli iscritti agli esami di maturità e dei promossi.

Art. 78 ...¹⁰¹

Art. 79 ...¹⁰²

Passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate¹⁰³

(art. 85 cpv. 2 Lsc)

Art. 80¹⁰⁴ 1Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.

2...¹⁰⁵

3Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le scuole dell'infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.¹⁰⁶

Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche

(art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc)

Art. 81¹⁰⁷ Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016.

Insegnamento presso le famiglie

⁹⁶ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

⁹⁷ Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

⁹⁸ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

⁹⁹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

¹⁰⁰ Art. reintrodotta dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003, 417; BU 2012, 282 e BU 2015, 199.

¹⁰¹ Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedente modifica: BU 1994, 77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.

¹⁰² Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.

¹⁰³ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

¹⁰⁴ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

¹⁰⁵ Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.

¹⁰⁶ Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.

¹⁰⁷ Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 369.

Art. 81a¹⁰⁸ La concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.

Tasse

Art. 81a¹⁰⁹ 1Per l'istruzione delle pratiche di concessione di un'autorizzazione e per le altre incombenze sono dovute le seguenti tasse:

- a) da 200 a 1'250 franchi per un'autorizzazione all'apertura e/o all'esercizio di una scuola privata di un solo ordine scolastico, come pure per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) da 200 a 500 franchi per un'autorizzazione all'insegnamento in una seconda lingua, come pure per il suo rinnovo;
- c) da 500 a 1'000 franchi per la revoca o la limitazione di un'autorizzazione di cui alle lett. a) e b);
- d) da 200 a 800 franchi per un'autorizzazione all'insegnamento presso le famiglie e per una sua revoca o limitazione;
- e) da 100 a 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l'art. 73a e per il suo rinnovo;
- f) da 200 a 1'000 franchi per un'ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di anomalie.

2Le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) vanno anticipate dall'istante; l'esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.

TITOLO IV Banca dati scolastica¹¹⁰

Competenze

Art. 81b¹¹¹ 1Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l'organo responsabile della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti per l'esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell'uso da parte degli utenti autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche.

2Il Dipartimento è l'autorità di vigilanza sull'attività del centro GAGI.

Immissione e catalogo dei dati

Art. 81c¹¹² 1Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei loro allievi nella banca dati GAGI.

2Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un'istanza al centro GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola pubblica.

3I dati sono di proprietà del Cantone.

4La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;
- c) sesso;
- d) numero AVS;
- e) nazionalità;
- f) attinenza;
- g) luogo e indirizzo di domicilio;
- h) lingua madre e altre lingue conosciute;
- i) madre (cognome, nome, data di nascita, professione);
- j) padre (cognome, nome, data di nascita, professione);
- k) autorità parentale;
- l) datore di lavoro e contratto se apprendista;
- m) numero fratelli/sorelle;
- n) paese e luogo di nascita se nato/a all'estero;
- o) data di entrata in Svizzera se straniero/a;
- p) permesso se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza);

¹⁰⁸ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

¹⁰⁹ Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020, 124.

¹¹⁰ Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

¹¹¹ Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

¹¹² Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

- q) identificativo per le statistiche federali della formazione;
- r) fotografia;
- s) codice SBT;
- t) tutti i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico e professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi, pagelle, promozioni, titoli, trasporti, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle scuole sanitarie.

⁵Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l'adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio dell'educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i seguenti dati dell'allievo:

- a) rappresentante legale (tutore, curatore);
- b) ente di accoglienza;
- c) malattie, allergie e/o disabilità;
- d) medico/i da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi;
- e) assicurazioni e/o cassa malattia;
- f) riconoscimenti o prestazioni dell'assicurazione invalidità;
- g) tappe dello sviluppo;
- h) anamnesi, diagnosi, piano terapeutico;
- i) medicinali ed eventuali ospedalizzazioni;
- j) disturbi comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di apprendimento, disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo;
- k) svantaggi socio-economico-culturali;
- l) problematiche inerenti ai genitori;
- m) scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente.

⁶Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per l'adempimento di specifici compiti legali.

Diritti di immissione e di richiamo

Art. 81d¹¹³ ¹Il centro GAGI gestisce l'elenco delle persone che per funzione hanno un diritto personale all'immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a vederli. L'autorità di vigilanza è regolarmente informata.

²Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati GAGI nella misura in cui:

- a) la richiesta avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
- b) la richiesta è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo;
- c) viene garantita l'anonimità dei dati.

³L'istanza di cui al cpv. 2 deve contenere:

- a) le indicazioni sul richiedente;
- b) i dati richiesti;
- c) la prova dell'esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo;
- d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati.

Diritto alle informazioni e agli estratti

Art. 81e¹¹⁴ I genitori dell'allievo minorenne e l'allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere dall'autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che concerne i dati personali dell'allievo.

TITOLO V

Procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche¹¹⁵

Capitolo primo

Generalità

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

(art. 96 Lsc)

a) campo di applicazione

¹¹³ Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

¹¹⁴ Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

¹¹⁵ Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

Art. 82 ¹Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.

²Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d'esame.

b) autorità di ricorso

(art. 11 e 27 Lsc)

³Il ricorso è proponibile:

- a) all'ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell'infanzia ed elementare;¹¹⁶
- b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;¹¹⁷
- c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.¹¹⁸

Capitolo secondo

Ricorsi in prima istanza

Ricorsi all'ispettorato e alla direzione di istituto¹¹⁹

(art. 96 cpv. 2 Lsc)

Art. 83 ¹Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.

2...¹²⁰

3...¹²¹

Ricevibilità e irricevibilità

(art. 92 Lsc)

Art. 84 ¹I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all'art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.

²Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall'art. 92 Lsc.

Evasione dei ricorsi

Art. 85¹²² ¹I ricorsi sono trasmessi d'ufficio per decisione all'autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto).¹²³

²L'ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.¹²⁴

³Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l'urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell'allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.

⁴La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.¹²⁵

Art. 86 ...¹²⁶

Art. 87 ...¹²⁷

Capitolo terzo

Ricorsi in seconda istanza

Art. 88 ...¹²⁸

¹¹⁶ Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009, 309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

¹¹⁷ Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹¹⁸ Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

¹¹⁹ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹²⁰ Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

¹²¹ Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

¹²² Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

¹²³ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹²⁴ Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

¹²⁵ Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

¹²⁶ Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

¹²⁷ Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

¹²⁸ Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009, 309.

Art. 89 ...¹²⁹

TITOLO VI¹³⁰
Disposizioni transitorie e finali

Art. 90 ...¹³¹

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 91 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.

²Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisioni governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.

Pubblicato nel BU **1992**, 177.

Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019

Con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo.

BU **2019**, 244.

Norma transitoria della modifica dell'8 marzo 2020

Con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 73a cpv. 2, 3, 3^{bis}, 4 e 4^{bis} tutti i rinnovi delle autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all'apertura e all'esercizio.

BU **2020**, 124.

¹²⁹ Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

¹³⁰ Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.

¹³¹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.